

REGIONE PUGLIA

III

RELAZIONE

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4/7/73, n. 16, concernente: "Adeguamento della legge 12/3/68, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica".

E' opportuno premettere che la legge statale 12/3/1968 n. 326 prevedeva le seguenti provvidenze:

- a) mutui 25/li (per costruzione ed impianti fissi) o 10/li (per arredamento) al tasso di interesse agevolato (3%), sino al 50-60% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e gli impianti fissi e sino al 25% della spesa riconosciuta ammissibile per l'arredamento;
- b) contributo in conto capitale nella misura massima del 15% della spesa riconosciuta ammissibile sia per le opere murarie ed impianti fissi che per l'arredamento (provvidenza cumulabile con quella di cui al punto a);
- c) contributi rateali diretti nella misura dell'1,50% - 2,50%, cumulabili con il contributo in conto capitale di cui al punto b), nei casi in cui i soggetti pubblici e privati non intendessero o non potessero usufruire dei mutui a tasso agevolato.

La legge regionale 14/7/73 n. 16, anche per sopperire alla mancata previsione delle provvidenze di cui ai citati punti a) e c) (i motivi di tale decisione vennero esplicitati nella relazione al disegno di legge in parola) ha - invece - previsto, per l'unica provvidenza concedibile (contributo in conto capitale), l'elevazione della provvidenza stessa dal 15% (giusta legge statale 12/3/68 n. 326) al 25% della spesa riconosciuta ammissibile.

REGIONE PUGLIA

Le istanze pervenute all'Assessorato alla data del 31 Dicembre 1974 e su cui la Giunta dovrà prossimamente pronunciarsi per l'assegnazione dei relativi contributi, sono in numero di 65, e concernono iniziative turistico-alberghiere comportanti un parziale investimento di £ 9.522.912.000=, che si aggiungono alle precedenti n. 85 per £ 19. miliardi.

Dedotte, pertanto, le iniziative già incentivabili con i finanziamenti di cui dispone la legge regionale n. 16, resterebbero escluse da una possibile incentivazione queste nuove numerose iniziative, per le quali occorre un ulteriore finanziamento integrativo della citata legge n. 16.

Diverse sono anche le istanze di contributo pervenute dopo il 31/12/74, istanze che non potranno trovare concreto sostegno da parte della Regione se - nel contesto della programmazione regionale e delle scelte priorit arie d'intervento - non verranno disposti, nei bilanci dei prossimi esercizi, adeguati stanziamenti a favore della industria turistico-alberghiera.

Particolarmente opportuno ed urgente si appalesa - pertanto - il disegno di legge per il rifinanziamento della legge con l'utilizzazione dello stanziamento di £ 800.000.000.= iscritto al cap. 274 del bilancio preventivo 1975.

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LE FINALITÀ DI CUI ALL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 1973, N. 16, CONCERNENTE "ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 326, RECANTE PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITÀ ALBERGHIERA E TURISTICA".

Art. 1

Per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 4 luglio 1973 n. 16, concernente: "Adeguamento della legge 12 marzo 1968, n.326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica" è autorizzato, nell'anno finanziario 1975, un ulteriore impegno di spesa di £ 800.000.000.

Art. 2

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento di lire 800.milioni iscritto al capitolo 274 "Contributi in conto capitale per opere concernenti attrezzature ricettive (art. 20, n.3, della legge 12/3/1968 n. 326 e legge regionale 4/7/1973, n. 16)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1975.

Le somme stanziare, se non utilizzate nell'esercizio finanziario 1975, anche se per effetto di revoca o di rinuncia dei contributi, possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.



REGIONE PUGLIA

Art. 3

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le mo
dalità previste dall'art. 2 della citata legge regionale 4 luglio
1973, n. 16.

Art. 4

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 127 del
la Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.

—